

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 02 settembre 2013**

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obblighi per gli amministratori
- Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
- Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
2. Sono titolari di incarichi politici di carattere elettivo il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di incarichi politici di esercizio di poteri di indirizzo politico i componenti della Giunta comunale non facenti parte del Consiglio comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di incarichi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono denominati "amministratori".
5. L'ufficio di segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2

Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori, entro tre mesi dall'elezione o dall'accettazione della nomina, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di segreteria:
 - a) una dichiarazione concernente:
 - i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni di società; le quote di partecipazioni a società;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione

politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti (art. 4 c. 3 L. 659/1981).

2. Gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove lo consentono. Del mancato consenso deve essere data evidenza.

3. Le dichiarazioni di cui ai punti a) e c) devono recare la formula << sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>>.

4. Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare:

- *annualmente*, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto a) e copia della dichiarazione dei redditi;
- *alla cessazione dall'ufficio*, entro i tre mesi successivi, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione;
- *entro un mese* successivo alla scadenza del relativo termine, copia della dichiarazione annuale relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio di segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e dei soggetti di cui al n. 2 e 3 dell'art. 1 rese esclusivamente compilando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, andranno indirizzate rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco e verranno acquisite al protocollo generale del Comune.

3. Le dichiarazioni di cui al punto precedente verranno pubblicate così come rilasciate sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente". La

pubblicazione sul sito sarà effettuata con le modalità indicate nell'art. 7 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

4. Le dichiarazioni sono inoltre depositate presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Responsabile per la trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Presidente del Consiglio e il Sindaco per le rispettive competenze invitano l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile dell'ufficio di segreteria provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile dell'ufficio di segreteria, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa di Euro 2.000,00 (duemila). L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione.